



CORPO POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA LOCALE • POLIZIA GIUDIZIARIA • POLIZIA AMMINISTRATIVA

Comandante Dott.ssa Wanda CAPRISTO

DETERMINAZIONE N.33

del 08/04/2024

OGGETTO RINNOVO DEL CONTRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI N. 07/2024

IL COMANDANTE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.34 del 28/12/2023 ad oggetto: Avv. Capristo Wanda – Funzionario di Polizia Locale - Comandante P.M. – Nomina Responsabile Area Polizia Municipale – Titolare di incarico di E.Q. (ex Cat. "D");

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. n.7 D.P.R. n.62/2013 e dell'art.6/bis della Legge n.241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

VISTA la richiesta avanzata dal Sig. [REDACTED] acquisita agli atti dell'Ente al Prot. n.8541 del 29/03/2024, relativa al **rinnovo del contrassegno**, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili (art. 381 del DPR 495/92);

VISTO il verbale di accertamento della commissione medica rilasciato il 25/01/2024 che attesta lo stato di "effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" art. 381 del D.P.R. 495/1992;

RITENUTA la richiesta congruamente motivata e documentata ai fini del **Rinnovo** del contrassegno per la durata di anni uno decorrenti dalla data del presente provvedimento;

VISTO il DPR 151/2012, pubblicato sulla G.U. n. 203 del 31 agosto 2012" Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone diversamente abili" che estende la validità al territorio europeo;

VISTO il vigente art. 188 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 (codice della strada);

VISTI gli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 28 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 116 del 05/07/2022 ad oggetto "assegnazione procedimenti alle aree funzionali-modifica ed integrazione delibera di G.C. n. 59/2017";

DETERMINA

A favore del Sig. [REDACTED], sopra meglio generalizzato, il rilascio del **contrassegno n.07/2024** del **08/04/2024** per la durata di anni uno decorrente dalla data del presente provvedimento;

AUTORIZZA

In deroga, per la circolazione e la sosta di veicolo al servizio di persona invalida, con accertata capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e per l'utilizzo delle apposite strutture atte a consentirne ed agevolarne la mobilità. La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi, per gli effetti e con i limiti di cui alla normativa richiamata in premessa e riportata di seguito, nonché alle seguenti particolari condizioni e limiti:

1. i conducenti dei veicoli al servizio delle persone invalide autorizzate, che espongono il contrassegno rilasciato con la presente autorizzazione, non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se li lasciano in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
2. nel caso in cui la circolazione sia stata sospesa o limitata per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stato vietato o limitata la sosta, alle persone detentrici del contrassegno di cui



CORPO POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA LOCALE • POLIZIA GIUDIZIARIA • POLIZIA AMMINISTRATIVA

Comandante Dott.ssa Wanda CAPRISTO

sopra viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico.

Le facilitazioni possono essere subordinate all'osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele;

3. la circolazione e la sosta dei veicoli di cui al punto 1 sono consentite, nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora in esse sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità;

4. nel caso in cui nei percorsi preferenziali o nelle corsie preferenziali la circolazione sia riservata, oltreché ai mezzi del trasporto pubblico, anche ai taxi, essa si intende consentita altresì ai veicoli al servizio delle persone invalide detentrici del contrassegno di cui sopra;

5. il conducente del veicolo al servizio della persona invalida titolare dello speciale contrassegno, è tenuto al rispetto di tutte le norme di cui al codice della strada, con la sola eccezione di quelle per le quali sono previste espressamente delle deroghe a suo vantaggio;

6. il contrassegno di cui alla presente autorizzazione, è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. *Lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli;*

7. la presente autorizzazione ha la validità massima di anni 1 nel caso in cui la sensibile riduzione della capacità di deambulazione sia permanente. Qualora invece essa sia limitata nel tempo, per infortunio o altre cause patologiche, la durata della validità è pari al presumibile periodo di invalidità specificato nella certificazione medica;

8. alla scadenza della validità, il rinnovo dell'autorizzazione avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;

9. la presente autorizzazione deve sempre accompagnare il contrassegno invalidi in essa indicato ed esibita a semplice richiesta degli agenti preposti ai servizi di polizia stradale di cui agli artt.11 e 12 del codice della strada;

10. chiunque usufruisce delle strutture per la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide senza avere la prescritta autorizzazione, o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'art. 188 del codice della strada;

11. Chiunque usa delle strutture per la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 5 dell'art. 188 del codice della strada;

12. la falsificazione, alterazione o contraffazione della presente autorizzazione e del relativo contrassegno sono punite ai sensi delle vigenti norme di diritto e procedura penale;

13. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno per parcheggio disabili" (rilasciato unitamente alla presente) conforme al modello previsto dalla raccomandazione n.98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998;

14. Il titolare è tenuto ad attenersi agli eventuali limiti e prescrizioni imposti dagli Enti proprietari della strada.

La presente autorizzazione ha validità fino al **08/04/2025** e può essere rinnovata, mediante la presentazione di certificazione medica per l'accertamento dell'invalidità che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio della stessa, un mese prima della scadenza della stessa.

La presente autorizzazione ed il relativo "contrassegno per parcheggio per disabili", alla scadenza della validità, dovranno essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati.

DISPONE

la pubblicazione del presente atto all'albo on-line del Comune a cura dell'Ufficio Segreteria

IL COMANDANTE
(Dott.ssa Avv. Wanda Capristo)

